

V 176



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 197

ADV. ROLICORO STEFANIA

ROMAFER KALO'

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	497	18/03/2016			€ 1.416,16

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

POLLICORO STEFANIA
 AVVOCATO
 VIA PITAGORA, 24
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.878

DICONSI EURO: millequattrocentosedici,16

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT93Z0200815808000400897761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AVV. POLLICORO STEFANIA: REMAFER/TALO' ACQUISTO DELLA R. ACCORDO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.416,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.416,16

PAGATO

18 MAR. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.416,16	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT93Z0200815808000400897761

NR.SCT: 145663588 CRD: A1007420682

DATA ORDINE: 18.03.2016

TRANSACTION ID: A100742068201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO 1

DIREZ
TA

BENEFICIARIO: POLLICORO STEFANIA

DT REG : 22.03.2016

IMPORTO: 1.416,16

NOTE: PAG. NOTULA REMAFER-TALO AL NETTO R

MANDATO NUM. 497

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	497	18/03/2016			€ 1.416,16

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

POLLICORO STEFANIA
AVVOCATO
VIA PITAGORA, 24
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 03.18;247.878

DICONSI EURO: millequattrocentosedici,16

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT93Z0200815808000400897761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AVV. POLLICORO STEFANIA: REMAFER/TALO' *ACQUISTO DELLA R. ACCONTO*

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.416,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.416,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.416,16	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MD	Amministr. Delegato	☐
MG	Direttore Generale	☒
MA	Direttore Amministrativo	☒
MT	Direttore Tecnico	☐
MS	Appalti / Contratti	☐
MC	Commerciale / Marketing	☒
MB	Contabilità Bianco	☐
ME	Esercizio / Socia	☒
MS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
MR	Risorse Umane	☐
MA	Adm. Gen. P.E.R.R. SINISTRA	☒
MG	Ufficio Raccomenda	☒
MT	Seal Office	☐

TRIBUNALE DI TARANTO

III SEZIONE CIVILE

Il giudice

sciolta la riserva formulata all'udienza che precede il presente provvedimento, nella procedura n.1791/2015 R.G.E., e letto quanto depositato dalle parti, osserva quanto segue.

È manifestamente insussistente il *fumus* di fondatezza dell'opposizione proposta, e per plurime ragioni.

L'opposizione è, evidentemente (ed anche a non considerare quanto oltre scritto), tardiva, posto che come risulta dall'allegata (alla memoria depositata il 9.2.2016 da **SEMAT S.P.A.**) ricevuta di avvenuta consegna (identificativo messaggio: ope228.20151203180140.20801.04.1.213@sicurezzapostale.it), l'ordinanza di assegnazione risulta ritualmente notificata all'opponente, ai sensi dell'articolo 3 *bis* della legge 53/1994, il 3.12.2015, con le relative formalità ivi previste: sicché l'opposizione ad essa, datata 14.1.2016, risulta proposta oltre il termine perentorio *ex* articolo 617, comma 2, c.p.c.

Ad ogni modo, anche ove ciò non fosse, l'opposizione "avverso l'ordinanza di assegnazione del 22.10.2015" (pagina 1 dell'atto d'opposizione qui in esame), risulta in ogni caso tardiva considerando che il 23.12.2015, allorché fu proposta istanza di revoca (con cui, peraltro, si allegava l'atto qui opposto), la stessa ordinanza doveva considerarsi già nota alla parte: sicché, anche al di là della notifica anzidetta (da parte di SEMAT S.P.A.), l'odierna opposizione del 14.1.2016 è comunque stata formulata dopo il predetto termine di 20 giorni di cui all'art.617, comma 2, c.p.c. a decorrere dal 23.12.2015.

È solo *ad abundantiam* che si evidenzia, ancora, come l'istanza sia inammissibile anche anche per ulteriori ragioni.

A prescindere, infatti, dalla (supposta, nella tesi di parte opponente) necessità, tra i requisiti di un atto – pignoramento – già perfezionatosi, di presupposti che (a dire, naturalmente, di parte opponente) sarebbero intervenuti dopo la sua formazione (con una singolare nullità di un atto – o, meglio di tutti quelli in Italia formatisi prima della novella e non rispettosi di essa – dichiarata ex lege: fattispecie che – ove la questione fosse rilevante, per la decisione: ma non lo è – non potrebbe non esser devoluta, per la sua dubbia razionalità, al vaglio del giudice delle leggi) – posto che la tesi sostenuta dall'opponente (necessità di indicare elementi che, a monte, mancherebbero nel pignoramento notificato ben prima della novella dell'articolo 548 c.p.c.), a questo porterebbe – ad ogni modo, tale tesi comporterebbe – sempre, a dire dell'opponente – la nullità dell'ordinanza emessa ex articolo 548 c.p.c. il 2.7.2015, con cui (in modo asseritamente erroneo, perché l'originario pignoramento sarebbe stato mancante del presupposto – si ripete: intervenuto dopo, stando alla tesi qui sostenuta – per poter emettere una simile ordinanza) si disponeva:

“... la notifica della presente ordinanza a chi non ha inviato la dichiarazione di terzo (AMAT S.P.A.), almeno dieci giorni prima della nuova udienza, con l'avvertenza che, ove la dichiarazione non venga resa neppure per la prossima udienza, quanto pignorato, nei termini indicati dal creditore, si dovrà considerare non contestato a norma del comma 1 del medesimo articolo 548 c.p.c. ...”.

Orbene, ma se ciò è (ovvero, se il novellato articolo 548 c.p.c. disciplinava anche l'ordinanza *de qua*, e, indirettamente, come detto, lo stesso pignoramento: che avrebbe dovuto avere

Prot. AZ-4543 ricevuto il 15-03-2016 -

altro contenuto, stando alla tesi qui in esame), è evidente che il terzo AMAT S.P.A. sarebbe stato leso non certo dall'ordinanza di assegnazione (che è mera conseguenza dell'iter pregresso, ed in primis dell'ordinanza del 2.7.2015), ma, per l'appunto, dall'ordinanza del 2.7.2015. Sennonché, anche ove fosse fondato l'assunto interpretativo dell'opponente, la asserita nullità avrebbe dovuto esser fatta valere entro il termine perentorio, ex articolo 617, comma 2, c.p.c., di notifica dell'ordinanza all'AMAT S.P.A. (sulla pacifica sanatoria, in simili casi, per il decorso dei termini perentori ex articolo 617 c.p.c., si vedano Cass. 10497/2006 e 1308/2002). Con la conseguenza che – sanata, per decorrenza del termine per la sua impugnazione, la (ipotetica) nullità dell'ordinanza 2.7.2015 – non v'è più alcuna ragione per ritenere che il pedissequo atto (l'assegnazione) sia, a sua volta, viziato.

Dunque, riassumendo: posto che la lesione è (o, meglio, sarebbe) stata determinata dall'ordinanza 2.7.2015 e che la successiva assegnazione altro non è che la logica, necessaria ed indefettibile conseguenza della medesima ordinanza (che – a dire dell'opponente – avrebbe erroneamente ravvisato sussistere, nella specie, i presupposti della *ficta confessio*), una volta decorsi i termini per impugnare, l'ordinanza 2.7.2015 non era proponibile più alcuna istanza di revoca e/o di opposizione agli atti.

Ad ogni modo, l'opposizione è pure infondata nel merito.

Invero, reputa l'opponente che l'atto di pignoramento (si ripete: redatto prima dell'intervenuta novella) fosse nullo (o, meglio, non conforme alla normativa sopravvenuta), in quanto che:

“... l'allegazione del creditore può ritenersi idonea a rendere operante la dichiarazione implicita o presunta del terzo, per un verso, quando sia stato identificato il titolo costitutivo del rapporto intercorso tra il debitore ed il terzo; per altro verso, invece, quando siano stati forniti elementi sufficienti a quantificare il credito. Requisiti (entrambi) assenti nel caso che ci riguarda.

Non è infatti percorribile la tesi secondo cui potrebbe considerarsi sufficiente che il creditore indichi il solo titolo costitutivo dell'obbligazione del terzo senza dar traccia, neppure approssimativa, dell'effettiva detenzione, da parte del terzo, del pieno o parziale ammontare della somma da questi eventualmente dovuta al debitore” (pagina 8 dell'odierna opposizione, di cui si trascrivono anche le sottolineature);

“non può ritenersi tout court incontestato l'importo oggetto del pignoramento, in assenza di una chiara allegazione del creditore suscettibile di consentire la diretta identificazione del credito. Circostanza, questa, non riscontrabile nell'allegazione creditoria del caso di specie” (pagina 2 dell'istanza di revoca precedentemente proposta da parte opponente).

Ma, rammentato che, ex articolo 156 c.p.c., un atto è nullo solo in 2 casi – o quando ciò è espressamente sancito dalla legge (e non è questo il caso) o quando è inidoneo al raggiungimento dello scopo – deve verificarsi se l'atto di pignoramento davvero non consentisse all'AMAT S.P.A. di rendere la dichiarazione: sì da rendere la successiva ordinanza del 2.7.2015 illegittima. Orbene, si legge nel pignoramento:

“il Comune di Grottaglie nonché la società AMAT S.p.A., detengono somme della

società RE.MA.FER. s.r.l., quale prezzo di servizi resi dalla società debitrice in forza di contratti d'appalto intercorrenti con la citata pubblica amministrazione nonché con l'Amat S.p.A. ovvero dovute alla RE.MA.FER. s.r.l. a qualsivoglia titolo", sicché si è proceduto "a pignoramento" di "tutte le somme disponibili" detenute (anche) dalla AMAT s.p.a., "fino alla concorrenza di € 10.000,00".

Orbene, non è dato (francamente) comprendere cosa non vi sia di chiaro in quanto sopra trascritto. Anzi, l'AMAT S.P.A. aveva ben più del minimo necessario, per poter rendere la compiuta dichiarazione.

Pretendere che dovesse esser, ancor più precisamente, "identificato il titolo costitutivo" o, addirittura, che dovessero esser forniti "elementi sufficienti a quantificare il credito" effettivo (come se la parte esecutante possa sapere se e quali mandati di pagamento o bonifici o assegni ecc. fossero stati emessi) sarebbe davvero privo di senso (tanto più ove si consideri che la normativa è applicabile anche ai rapporti integralmente privatistici, nei quali accordi e pagamenti ben potrebbero avere forme assolutamente non conoscibili ai terzi).

Di più.

Posto che neppure nell'ordinanza di assegnazione si dice del preciso rapporto tra eseguita e terzo (data di conclusione del negozio giuridico, eventuale numero di registrazione e/o repertorio, somme erogate e/o somme ancora da erogare ecc.), e che nessun altro atto chiarificatore è intervenuto, nelle more, ci si chiede come abbia fatto, l'opponente, con l'istanza di revoca, a capire, in quel momento, che doveva esser resa dichiarazione di debito di soli € 535,00: insomma, non è dato comprendere cosa abbia, improvvisamente, "illuminato" detto ente, sì da consentire allo stesso (con buon ritardo, rispetto alle 2 notifiche – pignoramento ed ordinanza 2.7.2015 – ad esso pervenute ed asseritamente "criptiche") di prendere piena consapevolezza di cosa, in effetti, si trattasse e rendere (finalmente, ma tardivamente) la dichiarazione di terzo.

La realtà è molto più banalmente quella per cui, come ammette la stessa AMAT S.P.A.:

"L'AMAT SPA non aveva reso la dichiarazione a causa di un mero disagio" (pagina 2 dell'istanza di revoca).

"Mero disagio", dunque, non incomprensibilità di un pignoramento e della successiva ordinanza del 2.7.2015, assolutamente chiari e trasparenti. "Mero disagio" a cui si cerca tardivo (ed improprio) rimedio richiamando pretesi vizi di un pignoramento, in realtà, perfettamente regolare, ove pure si pretendesse di applicare ad esso la normativa sopravvenuta.

Peraltro, nell'opposizione si avalla un'interpretazione della nuova disposizione alla luce del fatto che, trattandosi di ente "trasparente", più dettagliate indicazioni sui rapporti in essere la parte pignorante avrebbe potuti acquisirli attraverso il suo sito internet. Ma, anche ciò ammesso, non considera, l'opponente, che la medesima disposizione è applicabile sia per la pubblica amministrazione, sia per il privato (magari datore di lavoro o inquilino in nero). Laddove, di contro, è evidente che chi sia citato quale terzo pignorato abbia una sola, modestissima attività da compiere (ove voglia evitare le conseguenze del suo silenzio): rendere – banalmente – la dichiarazione circa i suoi rapporti con parte eseguita (essendo, si rammenta, il pignorante terzo estraneo, rispetto ad essi), almeno dopo l'ordinanza notificata ex articolo 548 c.p.c.. Tutto qui.

È per tutto il complesso delle predette ragioni che l'istanza sospensiva si rivela non accoglibile.



Le spese di lite seguono la soccombenza.

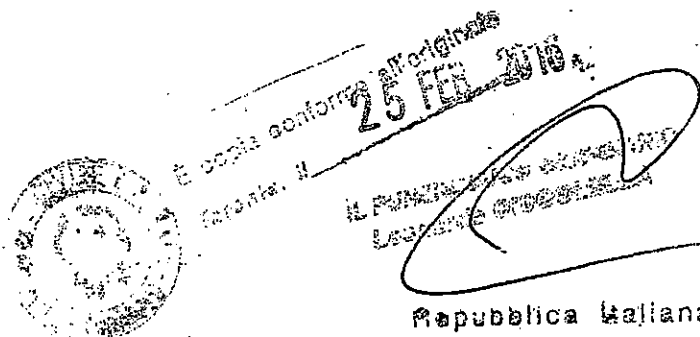
P.Q.M.

1. Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione anzidetta;
2. Condanna l'AMAT S.P.A. al pagamento delle spese di procedura, liquidate, in favore di **TALÒ FRANCESCO**, in € 1.100,00, ed in favore della **SEMAT S.P.A.**, in € 1.200,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, come da tariffa vigente, ed al rimborso del contributo previdenziale e dell'IVA, se e come dovuti per legge al saldo effettivo;
3. Fissa termine perentorio di **30 giorni**, dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, per l'eventuale introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 *bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Taranto, 10/02/2016

IL GIUDICE

(Luciano Cavallone)



Repubblica Italiana - In nome della legge

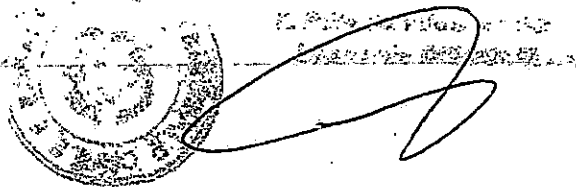
Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi esecuzione, e ad tutti gli ufficiali della forza pubblica di cercarvi, quando ne siano legalmente richiesti.

Taranto, 25 FEB 2016 IL CANCELLIERE

FE IL FUNZIONARIO ESERCITO

Copia fotostatica conforme all'originale che si invia a richiesta di AVV. S. Pollicino in forma esecutiva

Taranto, 25 FEB 2016 IL CANCELLIERE



Oggetto: CONSEGNA: Liquidazione somme a Vs favore R.G.E. 1791/2015

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 17/03/2016 10:10

A: controllogestione@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/03/2016 alle ore 10:10:17 (+0100) il messaggio "Liquidazione somme a Vs favore R.G.E. 1791/2015" proveniente da "controllogestione@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "pollicoro.stefania@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: BE94DD69-00DD-E3A8-C505-2E409FE274D6@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Liquidazione somme a Vs favore R.G.E. 1791/2015" sent by "controllogestione@pec.amat.ta.it", on 17/03/2016 at 10:10:17 (+0100) and addressed to "pollicoro.stefania@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: BE94DD69-00DD-E3A8-C505-2E409FE274D6@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: Liquidazione somme a Vs favore R.G.E. 1791/2015

Mittente: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Data: 17/03/2016 10:09

A: pollicoro.stefania@oravta.legalmail.it

Egregio avvocato

stiamo predisponendo il mandato di pagamento delle spese di procedura, riguardante il rigetto della istanza di sospensione procedura n. R.G.E. 1791/2015, dell'importo complessivo € 1.416,16 al netto della ritenuta d'acconto come da prospetti allegati. Si precisa che le fatture non devono essere intestate all'Amat ma al suo assistito pertanto, Le chiediamo gentilmente in qualità di distrattaria le coordinate bancarie al fine di eseguire il pagamento. Nell'attesa di ricevere un Vostro gentile riscontro si porgono distinti saluti
Dott.ssa Marilena Passeretti
Tel. 0997356253

— Allegati: —

postacert.eml	47,8 KB
Spese di procedura.pdf	33,0 KB
dati-cert.xml	998 bytes

1176
28/3/16**AVV. POLLICORO STEFANIA**

REMAFER - TALO'

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	60,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 0,00%	0,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	2,40
Spese esenti non ass.	0,00
Totale	62,40
Iva (22%)	13,73
Totale fattura	76,13
Ritenuta irpef (20%)	12,00
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	64,13

PM 949

T 176
18/3/26**AVV. POLLICORO STEFANIA**

REMAFER - TALO'

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	1.100,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 15,00%	165,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	50,60
Spese esenti non ass.	0,00
Totale	1.315,60
Iva (22%)	289,43
Totale fattura	1.605,03
Ritenuta irpef (20%)	253,00
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	1.352,03

Pr 950

Spett. Le Ufficio,
Vi indico di seguito le coordinate bancarie dell'Avv. Stefania Pollicoro:

IT 93Z02008 15808 000400897761 EUR.

Cordiali saluti

Precetto di pagamento

L'Avv. Stefania Pollicoro nata a Taranto il 20/09/1962 C.F. PLLSFN62P60LO49W, in proprio quale distrattaria delle spese di lite e quale procuratrice antistataria del Sig. **Talò Francesco** C.F. TLAFNC91R25E205Q, nato il 25.10.1991 a Grottaglie (Ta) e residente in Carosino alla Via Mazzini n. 78, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 099/4535580 ovvero mediante posta elettronica certificata pec pollicoro.stefania@oravta.legalmail.it, indicati ai sensi e per gli effetti della L. n. 111/11, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione n. 1791/15 R.G.E., emessa dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice delle Esecuzioni, in data 10/02/2016, a seguito di opposizione, che si notifica in formula esecutiva congiuntamente al presente atto.

fa precetto

alla società **AMAT S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare entro e non oltre 10 giorni dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme:

Sorte capitale	€ 1.100,00
RGS 15% ~	€ 165,00
Totale imponibile	€ 1.265,00
CAP 4%	€ 50,60
IVA 22%	€ 289,43
Totale	€ 1.605,03

Competenze atto di precetto (da € 0 ad € 5.000,00)	€ 60,00
CAP 4%	€ 2,40
I.V.A. 4% <i>221</i>	€ 13,72
Totale (B)	€ 76,12

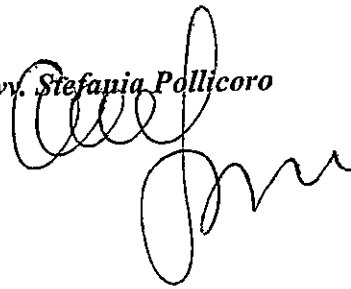
Tot gen a vostro debito € 1.681,15

Salvo errori ed omissioni; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria successiva sino al soddisfo, nonché le spese, diritti ed onorari ulteriori con Iva e Cap. Con espresso avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata come per legge, anche presso il terzo sui beni e crediti dell'Istituto esistenti in loco. Si avverte, altresì, la società **AMAT S.p.A.**, che può concludere con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre un "piano del consumatore", con l'ausilio di un "organismo di composizione della crisi ovvero di un professionista nominato dal Giudice".

Salvezze illimitate

Taranto, 29/02/2016

Avv. Stefania Pollicoro

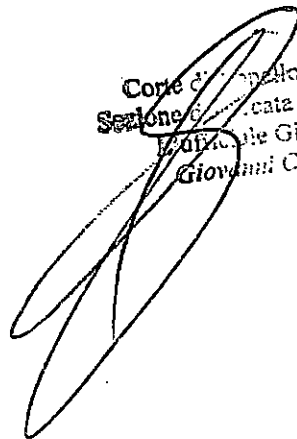


Oggi in Taranto. Richiesto dall'Avv. Stefania Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi alla società AMAT S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, ivi recandomi e consegnando a mani

*del sig. STABOLLA Bruno
imprevedibile in assoluto, avvenuto della versione*

11/3/2016

Corte d'Appello di LECCE
Sezione distaccata di TARANTO
Ufficiale Giudiziario
Giovanni CIRIOLA



UNEP - TARANTO

Modello A/Ter P/1 Cr. 2590

NON URGENTE

Trasferte	€ 5,49
Spese Postali	€ 0,00
TOTALE	€ 5,49

(SPESE POSTALI E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta
03/03/2016

L'Ufficiale Giudiziario



3H1125901